

con redditi bassi, dato che l'aumento del limite di reddito sarebbe direttamente proporzionale all'aumento del costo della vita.

Pur non disponendo nel modo da noi richiesto, La Regione si è comunque riservata di tenere conto per il futuro dei casi particolari di superamento del limite di reddito (per poche euro, come nei casi che hanno originato la trattazione della questione).

2.12.2 Diritto allo studio scolastico

Nel diritto allo studio scolastico, accanto alle consuete problematiche concernenti la mensa e il trasporto scolastico, sono state portate alla nostra attenzione questioni che hanno comportato interventi più prettamente inerenti alla scuola che hanno richiesto la collaborazione integrata di vari uffici pubblici.

Anzitutto dobbiamo far presente che all'inizio dell'anno sono state portate alla nostra attenzione, dalle associazioni di genitori e insegnanti, le problematiche in ambito scolastico correlate alle difficoltà specifiche di apprendimento, e le iniziative di screening che erano state poste in essere in modo sperimentale presso alcune scuole primarie di una provincia, che avevano dato luogo alla elaborazione dei primi dati di incidenza del fenomeno della dislessia nella popolazione scolastica. La finalità che ci veniva segnalata era di iniziare un percorso in grado di fornire gli strumenti per riconoscere il problema dislessia quando si presenta (cosa non facile data la varietà e eterogeneità delle sue manifestazioni), per poi tentare di indicare linee guida per strutturare l'insegnamento, fornendo ai ragazzi misure di supporto sia a livello educativo – didattico sia sul piano umano e relazionale.

Come evidenziato nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 4099 del 2004 "Iniziative relative alla dislessia", sulla base dei risultati degli studi scientifici sull'argomento, tale disturbo specifico dell'apprendimento risulta colpire circa il 4% della popolazione, e produce determinati effetti (difficoltà specifica nella lettura, scrittura, discalculia) che non sono in correlazione a handicaps di carattere neurologico o sensoriale o derivanti da condizioni di svantaggio sociale, e si manifestano in persone normodotate.

Se attribuiti ad altra causa (negligenza, scarso impegno) questi fattori possono purtroppo produrre ricadute negative di ordine psicologico sui ragazzi, e dare luogo a abbandono scolastico o a scelte al di sotto della potenzialità.

La circolare elenca quindi una serie di misure compensative e dispensative delle quali è segnalata come opportuna l'utilizzazione presso le scuole, in modo da offrire risposte positive al diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti che presentino questo tipo di problema. Non sussiste infatti ad oggi sull'argomento una normativa specifica.

Era stato riproposto il progetto di legge di iniziativa parlamentare (Atto Camera n.563/2006, Atto Senato n.502/2006) intitolato "Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento", e assegnato alle Commissioni Istruzione e Cultura, i membri delle quali, su un testo identico nella sostanza, presentato durante la precedente legislatura, avevano già espresso consenso unanime.

Presso la Difesa civica sono state effettuate riunioni con rappresentanti di tutti i soggetti pubblici coinvolti, a livello regionale, per una ricognizione su ciò che era stato fatto – anche in altre regioni – e ciò che è opportuno fare a breve termine.

Possiamo dire che, a oggi, nonostante si sia sviluppata una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione al problema, non esiste ancora una legge nazionale che non "inviti" (come la citata circolare ministeriale) ma "imponga" gli indispensabili strumenti formativi e educativi in presenza di disturbi dell'apprendimento.

Alcune pratiche hanno riguardato questioni a carattere discriminatorio, e le condotte lamentate parevano compromettere gravemente la libertà di scelta alla base del diritto allo studio.

In primo luogo, dobbiamo far presente una questione della quale ci siamo occupati congiuntamente alla Consigliera di Parità della Regione Toscana, su segnalazione della madre di una minore esclusa dal concorso per l'ammissione ai licei annessi a una Scuola Militare. Il provvedimento di esclusione recitava che la candidata non era "in possesso del requisito di cui all'art. 2 comma 1 del bando di concorso". Tale disposizione diceva che "*al concorso...possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile...*". Poiché la candidata era cittadina italiana, era palese la sua esclusione dal concorso perché di sesso femminile.

Tale atto si poneva in evidente contrasto con la *ratio* dell'intera normativa di cui al Decreto Legislativo n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna), e in particolare con l'art. 32, ove è disposto il divieto di discriminazione nell'arruolamento nelle Forze Armate e nei corpi speciali, dato che l'appartenenza al sesso maschile non è considerata dal legislatore un requisito essenziale per tale arruolamento. Ma soprattutto la lamentata previsione si poneva in contrasto con l'art. 27 (divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro), che "vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso anche per ciò che concerne le iniziative di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, sia per quanto riguarda l'accesso, che i contenuti".

Le giustificazioni addotte dalla Scuola Militare erano scarsamente sostenibili, poiché si sosteneva, come motivo per la esclusione delle ragazze, la mancata organizzazione logistica degli ambienti e la mancanza di personale di entrambi i sessi.

Fu rilevato tuttavia che dal 2000 ad oggi sono stati effettuati in tutta Italia, proprio sulla scorta della normativa concernente le pari opportunità, interventi generalizzati di adattamento per consentire il reclutamento e arruolamento misto, ed era del tutto ingiustificato che tale adeguamento non fosse avvenuto anche per le scuole militari.

Fu pertanto consigliato agli interessati di effettuare ricorso in sede giurisdizionale nei confronti della esclusione.

Un'altra questione a carattere discriminatorio è stata relativa al rifiuto, da parte del Dirigente Scolastico, della iscrizione alla classe prima di una scuola secondaria superiore nei confronti di un ragazzo disabile, con la motivazione della mancanza di posti. La cosa si manifestava ancora più grave se si pensa che quella era l'unica scuola, nella Provincia di riferimento, dove era previsto l'indirizzo prescelto dallo studente, peraltro a seguito di colloqui di orientamento durante la scuola media. E' stato rilevato da questo ufficio che il rifiuto di accogliere il minore presso la scuola, invitandolo genericamente a cercarsi un altro istituto, oltre a tradire le sue legittime aspettative, si poneva in contrasto con le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione, che vuole il verificarsi della condizione che sia indicata, in caso di mancanza di posti liberi in un determinato corso di studi, una alternativa in ambito provinciale.

Il nostro intervento ha fatto sì che il Dirigente scolastico rivedesse la decisione e accogliesse il ragazzo.

Per ciò che riguarda la mensa scolastica, dobbiamo qui menzionare la questione, della quale ci stiamo occupando ormai da più di un anno, relativa all'utilizzo della cosiddetta "monoporzione" in vaschette di polipropilene a perdere, per la distribuzione e il consumo dei pasti, della quale da tempo fanno uso alcuni comuni che svolgono congiuntamente il servizio, nonostante la legge regionale n.25 del 1998 faccia divieto all'art. 4 alla Regione, alle Province e ai Comuni l'utilizzo, nelle proprie mense, di contenitori e stoviglie a perdere per la somministrazione di alimenti e bevande. In estrema sintesi, questi comuni hanno sempre sostenuto che la deroga alla disposizione, da loro attuata per motivi di ordine igienico sanitario (ossia, su indicazione della ASL, a fronte della prassi fino allora seguita, di portarsi le stoviglie da casa) ne faceva salva la *ratio*, dato che era garantito un adeguato sistema di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia in una nota dell'Assessore all'Ambiente, si sosteneva che la deroga alla disposizione possa avvenire solo, e tassativamente, per: guasti alle lavastoviglie in dotazione; interruzioni del servizio di acquedotto; diete personalizzate con prescrizione medica; iniziative collaterali al normale servizio mensa (es. feste, gite). Inoltre, è risultato che, anche a favore dei comuni coinvolti, erano stati erogati

finanziamenti dal Settore Rifiuti e Bonifiche della Regione per l'installazione di lavastoviglie, e la sostituzione di stoviglie a perdere nelle mense scolastiche.

La Difesa civica, prospettata tutta la vicenda in una nota riassuntiva, ha chiesto all'Assessore all'Ambiente e all'Assessore al Diritto alla Salute di pronunciarsi di nuovo. Ci è stato risposto che "il divieto di legge tende a evitare la produzione dei rifiuti, e quindi prescinde dalla possibilità o meno del riciclaggio dei materiali utilizzati, il quale invece presuppone che rifiuti siano stati già prodotti". Pur se nel caso di specie si diceva che la deroga pareva ammissibile, date le necessità igienico sanitarie messe in luce dalla competente ASL e il dovere di garantire la mensa (servizio pubblico essenziale) dall'inizio dell'anno scolastico, se ne ribadiva la necessaria temporaneità ed eccezionalità. Successivamente, su istanza degli interessati, la Provincia, che la legge regionale citata designa quale ente preposto al controllo del rispetto delle proprie disposizioni, rilevata per un verso la cessazione della emergenza che legittimava la deroga, per altro verso il persistere dell'utilizzo della monoporzione, ha irrogato sanzione amministrativa ai comuni coinvolti.

Il trasporto scolastico non ha originato particolari questioni se non, indirettamente, quella dell'affidamento dei minori all'autista di scuolabus, e alla sua responsabilità fino al momento della loro consegna ai genitori. Ci è stato chiesto di esprimere un parere a proposito della decisione di alcuni comuni di far scendere i bambini dallo scuolabus unicamente se alla fermata sia presente un genitore o persona maggiorenne a ciò delegata. E' chiaro che una norma simile è estremamente restrittiva. Pertanto ci è stato chiesto di proporre una soluzione alternativa che consentisse ai minori di rincasare da soli e che nel contempo rendesse gli autisti, e il comune, esenti da responsabilità di qualsiasi tipo in applicazione della norma ex art. 591 del codice penale, che recita: "Abbandono di persone minori o incapaci. 1. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". 3. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte".

Nel rendere il nostro parere, chiarimmo anzitutto che il termine "abbandono", che descrive l'elemento materiale del reato in questione, si riferisce a "qualsiasi azione o omissione che contrasti con l'obbligo della custodia o della cura" (v. per tutte Cass. Pen. Sez. V n.332/83), e pertanto se ne ravvede la punibilità anche se temporaneo. Può dirsi a buon diritto che la custodia sul minore infraquattordicenne vada esercitata senza soluzione di

continuità. In altre parole, deve esserci in ogni momento della vita del minore di quattordici anni un soggetto che, a vario titolo, eserciti su di lui l'obbligo di custodia. Occorre a questo punto considerare la natura limitata, sia territorialmente che temporalmente, dell'obbligo di custodia, e la correlata responsabilità degli insegnanti e collaboratori scolastici, tra i quali si possono far rientrare gli autisti dello scuolabus. Anche la giurisprudenza (cfr. C. dei Conti II n. 199/77, Cass. Civ. III 263/70) riferisce che la responsabilità - anche penale - dei docenti e del personale della scuola, se tali possono essere considerati gli autisti, ha precisi limiti: 1) territoriali, costituiti normalmente dall'edificio scolastico e le sue pertinenze, tra le quali possono rientrare gli scuolabus; 2) temporali, fissati dalle norme contrattuali che definiscono l'orario in cui il personale esercita la propria attività e vigilanza sui minori. Ad esempio, l'art. 10 comma 3 lett. a) del Dlgs 297/94 prescrive che il regolamento d'Istituto debba contenere, tra l'altro, disposizioni per "*vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima...*". Sicuramente, disposizioni analoghe figurano nel regolamento per il servizio di scuolabus. Terminato l'orario e fuori dall'ambito scolastico, la responsabilità - sotto tutti i suoi aspetti, sia penali che civili - è a totale carico di chi esercita la potestà sul minore. Tale assunto, a maggior ragione, dovrebbe valere al termine del servizio di scuolabus, che comporta per sua natura uno svolgimento limitato nel tempo dopo il termine dell'orario scolastico. Conseguenza di tale impostazione è che il rilascio di una liberatoria sarebbe privo di utilità, perché la responsabilità del personale della scuola, e dell'autista, si esaurisce con il termine spazio-temporale dell'obbligo di custodia.

2.13 Affari istituzionali

Le pratiche aperte nel corso del 2007 sono state 107, di cui 52 hanno riguardato il rapporto con i Difensori civici locali, 11 il rapporto con altri Enti; 44 sono state le pratiche aperte per attività di consulenza.

La crescita delle pratiche relative al rapporto con i Difensori civici locali (52 contro le 38 dell'anno precedente) testimoniano e sottolineano l'importanza della rete della Difesa Civica toscana che vede nel Difensore Civico regionale il promotore di un sistema integrato di Difesa Civica fondato sui principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento tra Difesa Civica regionale e locale.

All'interno dell'attività di consulenza svolta, si trovano le materie più varie che vanno da questioni tra privati, su cui il Difensore civico non ha competenza ad intervenire, a quesiti specifici posti anche da diversi Consiglieri Comunali circa lo svolgimento dell'attività istituzionale nel proprio Ente Locale (più in generale sono problematiche relative al D.Lgs 267/00, quali, ad esempio, il funzionamento di Commissioni, la nomina dei revisori dei conti, la procedura di approvazione del Bilancio, il funzionamento di società partecipate).

Per la sua specificità, si può citare, come esempio, il caso sollevatoci da alcuni Consiglieri Comunali circa la procedura di approvazione del Bilancio comunale 2007, atto che è stato anche impugnato dinanzi al TAR Toscana.

La Giunta Comunale aveva provveduto a deliberare, entro il termine del 30 aprile, alcune aliquote di imposte locali che formavano il Bilancio comunale; questa delibera, di esclusiva competenza consiliare, è stata ratificata dal Consiglio in una data successiva a detto termine per poi far convogliare le aliquote così modificate nel Bilancio finale.

All'Ufficio veniva richiesto un parere di legittimità circa tale Procedura.

Dallo studio della vicenda è emerso che il punto centrale non sembrava essere tanto la diatriba fra incompetenza assoluta o relativa della Giunta municipale a emanare un atto successivamente ratificato dal Consiglio Comunale, quanto il potere di quest'ultimo di porre in essere la sanatoria del vizio.

A tal proposito, si esaminava il disposto dell'art.1, comma 169, della L.296/06 secondo cui non solo viene indicato espressamente il termine entro cui gli Enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, ma viene anche indicato specificatamente sia ciò che avviene in caso di rispetto del suddetto termine (la decorrenza delle tariffe dal 1 gennaio dell'anno di riferimento) sia in caso di mancato rispetto (proroga di anno in anno di tariffe e aliquote).

La disposizione normativa definiva, pertanto, una situazione chiara ed univoca che girava intorno ad un termine certo individuato prima nel 31 di marzo 2007 dall'art.1 del D.M. 30 novembre 2006, poi differito al 30 di aprile dall'art.1 del D.M. 19 marzo 2007.

Partendo da tale presupposto, bisognava chiedersi se il Consiglio comunale in data 7 maggio (e quindi oltre il termine suddetto) deteneva ancora il potere di sanare il vizio dichiarato.

Analizzando approfonditamente, anche con richiami giurisprudenziali, la distinzione fra la convalida e la ratifica (entrambi fanno riferimento all'eliminazione di un vizio inficiante il provvedimento con la differenza che la ratifica è tesa all'eliminazione "esclusiva" del vizio di incompetenza relativa con la

conseguenza che l'autorità che pone in essere il nuovo provvedimento è diversa da quello che ha posto in essere l'atto viziato) ed essendo provvedimenti nuovi, autonomi e costitutivi che riguardano soltanto atti annullabili in relazione ai quali l'autorità ha ancora il relativo potere sull'atto (se il potere si è consumato, nulla può più l'autorità emanante), nel caso di specie si poteva affermare che, essendo scaduto il termine di cui al comma 169 citato, il Consiglio comunale, organo competente ad effettuare la convalida, non aveva più il potere sull'atto in quanto esso si era consumato e conseguentemente non poteva più procedere alla convalida dell'atto viziato.

Per questo si ipotizzava una ipotesi di carenza di potere da parte del Consiglio e si ritenevano viziati da difetto assoluto di competenza, e quindi nulli ai sensi dell'art.21 septies della L.241/90, gli atti di convalida contenuti nelle Deliberazioni.

Da sottolineare che analoga posizione aveva espresso anche la Direzione centrale della Finanza locale del Ministero degli Interni che, in relazione al termine del 30 aprile, riteneva inequivocabilmente non sufficiente l'adozione degli atti da parte della Giunta da sottoporre poi a convalida da parte del Consiglio, mentre avevano piena efficacia quegli atti della Giunta (comunque adottati entro il 30 aprile) non inficiati dal vizio di incompetenza.

3 LA RETE TERRITORIALE DI TUTELA DELLA TOSCANA

Nell'ambito dell'attività di potenziamento della rete della difesa civica della Toscana, il Difensore Civico Regionale ha promosso una serie di riunioni della Conferenza permanente dei Difensori Civici locali della Toscana allo scopo di valorizzarne il ruolo, informando costantemente i suoi interlocutori sulle tematiche e sugli orientamenti di maggior rilievo emersi a livello regionale e nazionale, in sede di Conferenza nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province Autonome.

Nel 2007 si sono tenute 5 riunioni (rispettivamente in data 23 febbraio, 4 aprile, 15 giugno, 19 ottobre e 17 dicembre). La Conferenza ha esaminato in queste occasioni diverse problematiche. In particolare hanno formato oggetto di discussione e di interesse da parte dei Difensori Civici Locali, le questioni inerenti i servizi pubblici e la sanità, quest'ultima con particolare riferimento alle liste d'attesa per ottenere prestazioni diagnostiche e visite specialistiche.

Una delle tematiche di maggior rilievo affrontate è stata quella relativa ai disservizi telefonici. In occasione di tre conferenze sono intervenuti anche rappresentanti del Corecom per illustrare da un lato ai Difensori Civici Locali la loro attività in materia di conciliazione tra cittadini e gestori dei servizi telefonici e per richiedere dall'altro la collaborazione della difesa civica locale, così ramificata sul territorio e vicina ai cittadini, per aiutare gli utenti nella compilazione della modulistica e per dar loro tutte le informazioni necessarie per rendere snella ed efficace l'attività in sede di conciliazione.

Molti Difensori Civici hanno aderito all'appello rivolto ed è pertanto iniziata una fattiva collaborazione con il Corecom nell'ottica di contribuire a facilitare l'accesso dei cittadini allo strumento della conciliazione come metodologia per risolvere le controversie con i gestori telefonici.

Fra le tematiche più attuali e di maggior interesse per la difesa civica locale sono state altresì oggetto di confronto quelle inerenti l'attuale organizzazione dei Consorzi di Bonifica, discutendo sulle prospettive di tali Consorzi come modello organizzativo di gestione in considerazione anche delle riflessioni in corso su questa materia da parte del Consiglio Regionale. In quest'ambito sono state affrontate le problematiche poste nei diversi ambiti territoriali toscani sul pagamento dei contributi ai Consorzi da parte dei cittadini..

4 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

L'attività di promozione della Difesa Civica nel 2007 è stata particolarmente intensa rispetto agli anni precedenti.

Per la prima volta si è svolta il 23 febbraio 2007 la Cerimonia inaugurale dell'Anno della Difesa Civica, alla quale hanno partecipato Autorità Civili e Militari della Regione, le Autorità Giudiziarie ed i cittadini. Con questa cerimonia, lungi dal volerle attribuire la solenne ritualità di altre cerimonie, come quelle dell'Anno Giudiziario, del Tribunale Amministrativo Regionale e della Corte dei Conti, tuttavia si è ritenuto di celebrare un'attività come la Difesa Civica che in quanto tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi può essere considerata contigua e, in certi casi, preliminare o alternativa alla Giustizia e con essa collaborante, e comunque pur sempre tutela giuridica.

Lo scopo è quello di diffondere maggiormente la conoscenza dell'istituto che in Italia è ancora debole se si considera che nei 26 Stati membri dell'Unione Europea esiste o è previsto dalle leggi un Difensore Civico Nazionale, oltre al Mediatore Europeo eletto dal Parlamento di Strasburgo, mentre nel nostro paese non c'è, e manca altresì, non solo ogni previsione costituzionale, ma anche una legge organica che disciplini la materia.

Anche se in Toscana molti progressi si sono verificati nel tempo poichè oltre al Difensore Civico regionale, vi sono 58 Difensori Civici locali: 29 di singoli Comuni, 10 di Comuni associati, 13 di Comunità Montane e di Province.

In secondo luogo si è implementato e consolidato un rapporto diretto e continuativo con i mass media ed in particolare con la carta stampata, che ha condotto alla realizzazione, oltrechè di diverse conferenze-stampa, di moltissimi comunicati stampa sulle questioni di maggior rilievo affrontate nel corso dell'anno, pubblicati dalle diverse testate toscane. Tali interventi, tempestivi e puntuali su problematiche particolarmente sentite dalla cittadinanza quali quelle riguardanti la gestione dei servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, trasporti locali, telefonia fissa e mobile, poste) e della sanità, contribuiscono a diffondere tra i cittadini la conoscenza dei compiti e delle funzioni del Difensore Civico Regionale e della Difesa Civica locale.

Il Difensore Civico Regionale ha anche ottenuto da Rai 3 ed in particolare da TG 3 Toscana la realizzazione di una rubrica settimanale dedicata ai temi della Difesa Civica durante la quale sono stati affrontati nel periodo ottobre - dicembre 2007 le tematiche di maggior interesse che la Difesa Civica affronta ogni giorno: dalle liste d'attesa in sanità, ai danni da vaccinazioni e trasfusioni, dai disservizi telefonici a quelli idrici e del gas, dalle

rette nelle case di riposo alle bollette elettriche e così via. Di questa possibilità di far conoscere meglio la tutela assicurata ai cittadini dalla difesa civica si deve ringraziare la particolare sensibilità della direzione RAI 3 Toscana.

Il Difensore Civico ha inoltre assicurato la sua partecipazione ad altre trasmissioni televisive di emittenti toscane ogniqualvolta vi fosse la possibilità di far conoscere attività, funzioni e competenze della tutela non giurisdizionale regionale e locale, informando i cittadini circa le modalità per attivare l'intervento del Difensore Civico.

Tra gli interventi che al tempo stesso promuovono la conoscenza della Difesa Civica e facilitano l'accesso dei cittadini alla medesima vi è il sito web del Difensore Civico Regionale. Tale sito, è stato oggetto di restyling anche nel corso del 2007 nell'intento di renderlo sempre più utile per l'accesso ai cittadini che possono via mail inviare le loro segnalazioni e ricevere una risposta più veloce e diretta alle loro richieste.

Nel corso del 2007 è stata attivata altresì una campagna di affissioni, nei diversi Comuni toscani, di un manifesto esplicativo delle competenze del Difensore Civico Regionale e della Difesa Civica Locale nell'intento di riuscire anche in questo modo ad avvicinare quanto più possibile i cittadini alle opportunità loro offerte dalla difesa civica.

Sono altresì da porre in evidenza i numerosi convegni e seminari cui il Difensore civico o i funzionari dell'ufficio hanno partecipato attivamente, portando il proprio qualificato contributo. Fra questi ricordiamo:

- 1-3 marzo 2007 a Matera il Convegno " Il Ventennale della Difesa Civica in Basilicata Diritti Umani e Difesa Civica
- 12 giugno 2007 è stato presentato il *Vademecum sulla L. 210/92 presso il Consiglio Regionale*
- 30 giugno 2007 a Ferrara il Difensore civico ha preso parte ad una nuova iniziativa promossa da Centro per La Tutela dei Diritti del Malato.
- 29 Settembre a Genova Convegno sulla Difesa Civica organizzato dal Difensore Civico della Regione Liguria
- 22 ottobre a Venezia Convegno sulla Difesa Civica organizzato dal Difensore Civico della Regione Veneto
- 26 ottobre il Difensore civico è intervenuto ad Arezzo ad un'iniziativa promossa dall'Azienda Sanitaria su "La responsabilità in sanità"
- 4 Dicembre, a Pisa il Difensore Civico è intervenuto all'iniziativa promossa dall'Azienda Sanitaria di Pisa sul tema "Privacy e Farmacologia"

- 5 dicembre, il Difensore Civico è intervenuto ad Arezzo al Convegno "Sapere scientifico tra etica, giustizia ed esigenze di prevenzione del contenzioso nelle strutture sanitarie"

Per quanto attiene la partecipazione a gruppi di lavoro e Commissioni, presso la Direzione Generale Diritto alla Salute e politiche di solidarietà il Difensore civico partecipa direttamente alla Commissione Regionale di Bioetica (della quale è membro di diritto), mentre l'Ufficio è rappresentato nella Commissione Attività Diabetologiche e nel Comitato per lo Sviluppo della Carta dei Servizi.

5 IL COORDINAMENTO NAZIONALE

Nel corso del 2007 si sono svolti il 28 febbraio, il 16 aprile, il 28 maggio, il 9 luglio, il 28 settembre, il 21 ottobre ed il 19 dicembre gli incontri della Conferenza nazionale dei difensori civici regionali e delle Province autonome, composta da 13 Difensori civici regionali e dai due Difensori delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel 2007 infatti sei Regioni (Umbria, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna e Molise) erano ancora prive di Difensore civico.

In alcune occasioni, hanno partecipato agli incontri anche Difensori civici comunali e provinciali: questo ha consentito di affrontare tematiche di comune interesse in un'ottica di "rete" nazionale della difesa civica.

In questo contesto, vi è da notare, tra l'altro, che la tutela non giurisdizionale non è garantita su tutto il territorio della Repubblica.

La Conferenza Nazionale dei Difensori Civici ha elaborato lo scorso anno una proposta di legge, poi presentata da alcuni parlamentari (primi firmatari gli Onn. Migliori e Spini) alla Camera dei Deputati. La proposta prevedeva l'istituzione del Difensore Civico nazionale ed una disciplina organica della materia. Essa non era stata ancora calendarizzata ed è poi decaduta con lo scioglimento delle Camere.

Naturalmente sarà ripresentata al nuovo Parlamento.

La Proposta definiva i principi cui deve conformarsi la difesa civica a livello nazionale, regionale e locale nel tutelare diritti e interessi dei cittadini. Affrontava le disposizioni sullo status, il ruolo e le funzioni del Difensore Civico e i suoi rapporti con la tutela giurisdizionale. Veniva inoltre espressamente sancito il principio di sussidiarietà, per quanto riguarda la competenza territoriale in caso di mancanza del difensore civico regionale, provinciale o comunale, in modo da rendere sempre possibile, su tutto il territorio nazionale, la tutela non giurisdizionale dei cittadini.

In effetti l'arretratezza istituzionale, in questo campo, nel nostro paese contrasta non soltanto con le antiche tradizioni dell'Ombudsman scandinavo, ma anche e soprattutto con la diffusione e con l'importanza che gli istituti di Difesa Civica, di Mediazione e di Conciliazione hanno assunto dopo la seconda guerra mondiale in Europa, ma anche in altri continenti. Si tratta di istituti ben radicati ed operanti secondo una moderna concezione della giurisdizione che non deve occuparsi di tutti quei casi di "maladministration" in cui può intervenire con successo, più rapidamente e senza spese, il Difensore Civico (o come altrimenti si chiama nei diversi ordinamenti stranieri).

6 COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

Il Difensore Civico Regionale della Toscana è membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman (E.O.I) ed in tale veste ha partecipato all'Assemblea Generale svoltasi il 2 giugno 2007 a Magonza. Si tratta dell'Assemblea Generale dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman, Associazione di Difensori civici Regionali, Locali e Nazionali di molti stati Europei, ivi compresi gli stati della Federazione Russa e dell'Ucraina alla quale aderiscono molti Difensori civici Regionali e locali italiani. Nel corso dell'Assemblea Generale c'è stato il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo.

La Presidenza è stata attribuita al Difensore civico della Renania Palatinato, Ulrich Galle, da anni attivo sia all'interno dell'EOI sia nella rete dei Difensori civici regionali che collaborano con il Mediatore Europeo; all'Italia è andata la Vicepresidenza, assunta da Burgi Volger Difensore civico della Provincia Autonoma di Bolzano e altre tre nomine nel Consiglio Direttivo. Nel corso dell'Assemblea è stata illustrata l'attività e le possibili collaborazioni fra difesa civica e Commissario per i Diritti Umani del Consiglio D'Europa da parte di Markus Jaeger, Direttore aggiunto del Ufficio del Commissario.

Il Difensore civico regionale ha inoltre partecipato il 15 e 16 ottobre 2007 al VI seminario dei Difensori civici degli Stati Membri dell'Unione Europea e degli Stati che hanno chiesto di aderirvi, con il Mediatore Europeo. Si trattava della prima volta in cui il Seminario, riservato ai Difensori civici nazionali, era aperto anche ad una rappresentanza dei Difensori civici di quegli Stati dove è presente la difesa civica regionale. Per l'Italia, oltre che il Coordinatore Nazionale dei Difensori civici Regionali, era presente il Difensore civico della Toscana come rappresentante dei Difensori civici regionali italiani.

Si trattava del primo esperimento in tal senso che ha dato la possibilità ai Difensori civici regionali delle Regioni Europee di avere un momento di confronto con il Mediatore (ed in questo contesto è bene ricordare che la Toscana ha ospitato e promosso nel 2006 la seconda conferenza dei Difensori civici Regionali delle Regioni D'Europa con il Mediatore Europeo).

Nel corso del Seminario i Difensori civici si sono confrontati con argomenti che quotidianamente hanno a che fare con l'attività del Difensore civico, come il corretto punto di equilibrio fra legittimità e la legalità dell'azione amministrativa e la buona amministrazione con riferimento agli effetti concreti dell'azione amministrativa stessa, il rapporto fra il Difensore civico ed il potere giudiziario, i poteri del Difensore civico e la tutela del diritto alla

libera circolazione, con riferimento quindi anche alla tutela degli stranieri, settore nel quale agisce in Toscana anche la difesa civica regionale.